



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE – Servizi Demografici

ELEZIONI REGIONALI DEL 24.02.2019

AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO

Aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria n. 12 del 23.05.2013 art. 4 comma 7

Gli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (e quelli che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall'Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza) hanno diritto al contributo per la partecipazione al voto previsto dalla legge regionale n. 9/1984 e successive modificazioni.

L'interessato deve presentarsi all'ufficio elettorale del Comune dopo aver votato e consegnare al funzionario incaricato tutta la documentazione, relativa al viaggio di andata e ritorno e in modalità cartacea, necessaria ad erogare il contributo.

Questo contributo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria n. 12 del 23.05.2013 – art. 4 comma 7 - è commisurato alle **spese di viaggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.**

In caso di ballottaggio, l'elettore rientrato all'estero che affronta un nuovo viaggio ha diritto ad un ulteriore contributo, se dimostra l'avvenuto spostamento tramite i biglietti di viaggio relativi all'intero tragitto. Il contributo è erogato all'interessato dal Comune.

Requisiti

Gli elettori devono:

- essere iscritti all'AIRE del Comune di Quartucciu (o avere in corso la procedura di iscrizione);
- aver votato in occasione di consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco o in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale;
- essere arrivati nel Comune non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni ed essere ripartiti verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.

Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all'estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all'estero.

Termini di presentazione

Gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero: la richiesta di erogazione del contributo non può essere delegata a terze persone ma deve essere fatta unicamente dall'interessato: il pagamento è tuttavia subordinato e vincolato alla verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta: le spese complessive, sostenute dall'elettore per l'intero viaggio, previa verifica dei requisiti e nei limiti previsti dalla normativa in vigore, qualora non sia possibile il pagamento immediato per carenza della documentazione prodotta, saranno accreditate successivamente su conto corrente o altre forme di pagamento comunicate dallo stesso. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Documentazione

Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune in cui ha votato:

- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l'avvenuta votazione (timbro tondo del seggio e data del voto ben visibile);
- documento d'identità
- biglietti di andata e ritorno, o prenotazioni del viaggio andata e ritorno e le relative carte d'imbarco comprovanti che il viaggio è stato o verrà effettuato entro i termini indicati alla voce "requisiti". E' esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
- ogni altra pezza giustificativa utile ai fini della erogazione del contributo.

Sono ammissibili e pertanto rimborsabili solo le spese EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE e DOCUMENTATE, oggettivamente riconducibili unicamente all'elettore e all'effettivo tragitto percorso dallo stesso. Nel caso in cui il viaggio di andata o ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo NON DOVRA' SUPERARE le 24 ore, pena la non rimborsabilità.

Sono ricomprese le spese comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave bus extraurbano e treno purchè il tragitto sia coerente con l'itinerario del viaggio dell'elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.

Sono escluse dal rimborso le spese per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per l'uso del taxi, passaggio auto (anche se di proprietà) con nave e del chilometraggio con mezzo proprio.

L'elettore deve presentare biglietti (o la stampa del biglietto elettronico) dai quali risulti in modo chiaro e univoco; il nominativo, la data del viaggio, la tratta, l'importo speso.

Oltre ai soggetti iscritti all'AIRE sarà possibile erogare il rimborso di cui all'oggetto anche ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato)

Per queste categorie di soggetti oltre al documento d'identità, la tessera elettorale vistata e che attesti l'avvenuta votazione, i documenti di viaggio, è necessario produrre una certificazione di residenza all'estero e un documento che dimostri l'impiego lavorativo che si sta svolgendo all'estero (es. certificato di residenza rilasciato dalla autorità estera, permesso di soggiorno, carta d'identità straniera, bollette di utenza residenziali, copia del contratto di lavoro)

Quartucciu 08.02.2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marina AJTANO

